



CITTA' DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO INTEGRATO
PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

(articolo 198, comma 2, D.lgs. n. 152/2006)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

TITOLO 1 – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152 (cd. "Codice dell'ambiente"), e in conformità alle altre norme vigenti in materia.

2. Sono oggetto del presente Regolamento:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) la disciplina dei flussi di informazione relativi alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152 e di cui al Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale;
- f) Le sanzioni in caso di inadempimento o di violazioni a norme regolamentari

Articolo 2 – Definizioni e classificazioni

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto si rimanda a tale normativa ed in particolare, agli articoli 183 e 184 per le principali definizioni e classificazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento si dispongono le seguenti ulteriori definizioni:
 - A) Utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - B) Utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione o alla vendita di beni o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera A .
 - C) Centro di Raccolta: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestita e gestita nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro;
 - D) CO.A.B.SE.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti
 - E) S.T.R. Società Trattamento Rifiuti
 - F) Scheda riepilogativa dei servizi: Documento descrittivo di tutti i servizi di raccolta e igiene ambientale attivi sul territorio, predisposto in collaborazione con il CO.A.B.SE.R.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le tipologie di rifiuti e di sostanze di cui all'art. 185 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., fatti salvi gli "scarti verdi" di cui all'art. 185 comma 1 lettera f).

TITOLO 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti.

Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta

1. L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani è disciplinata nella scheda riepilogativa dei servizi attivi sul territorio e prevede la separazione delle seguenti tipologie di rifiuto:

- A) rifiuti non differenziati
- B) carta ed imballaggi in carta e cartone
- C) imballaggi in plastica
- D) imballaggi in vetro
- E) prodotti tessili e abiti
- F) medicinali
- G) batterie e pile
- H) toner per stampanti
- I) rifiuti organici
- J) olio vegetale
- K) sfalci e potature
- L) contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli per le utenze domestiche
- M) rifiuti ingombranti
- N) rifiuti oggetto di specifica sperimentazione a livello consortile
- O) rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili di cui allo specifico Regolamento.

2. tutti i produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente Regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

Articolo 5 – Conferimento dei rifiuti non differenziati

1. I sacchi destinati alle utenze domestiche e non domestiche sono di colore e volume utile definito dal CO.A.B.SE.R. e riportano le diciture standard e le codifiche identificative dallo stesso disposte.
2. Il colore ed il volume unitario dei sacchi di cui al comma precedente potrà essere variato a seconda di quanto disposto dal CO.A.B.SE.R, ferma restando la dotazione volumetrica annua complessiva destinata a ciascun utente a norma del presente Regolamento.
3. Ciascuna utenza domestica ha diritto ad una dotazione annuale minima rapportata al numero di componenti il nucleo familiare e calcolata in relazione agli obiettivi del CO.A.B.SE.R. circa la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato, applicando il peso specifico di 0,11 kg/l ed il volume del sacchetto (espresso in litri) definito dal CO.A.B.SE.R.
4. La dotazione volumetrica che, tenuto conto degli arrotondamenti, verrà tradotta in numero di sacchetti è così definita:
 - Un solo componente, dotazione/anno pari a 1040 litri;

- Per ogni componente aggiuntivo, dotazione/anno pari a 520 litri.
5. Il limite massimo di sacchetti assegnabili annualmente ad una singola utenza domestica è compreso all'interno di un volume massimo non superiore a 3640 litri (nucleo di 6 componenti), fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
 6. È consentita una dotazione suppletiva compresa all'interno di un volume massimo non superiore a 2080 litri/anno per ogni componente il nucleo familiare inferiore ad anni tre.
 7. In casi particolari, adeguatamente motivati, è consentita con provvedimento del competente ufficio comunale, una dotazione suppletiva da quantificarsi in relazione alle reali esigenze dell'utenza.
 8. Le dotazioni suppletive disciplinate al presente comma non comportano il pagamento integrativo previsto al successivo comma 10 e non sono soggette alla limitazione volumetrica massima di cui al comma precedente.
 9. Ciascuna utenza non domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata alla presunta produzione di rifiuti di cui al prodotto tra la superficie tassata ed il coefficiente kd di categoria assunto per determinare la quota variabile della TARI. In particolare, stabilita la produzione annuale presunta di rifiuti (kd x mq), si determina il nr. di sacchi da assegnare applicando il peso specifico medio nella misura di 0,11 kg/l e con la riduzione della percentuale corrispondente agli obiettivi di raccolta differenziata definiti dal CO.A.B.SE.R, attraverso la formula seguente:

$$\text{nr. sacchi/anno} = (1 - \%RD) \times \frac{\text{kd} \times \text{mq}}{0,11} : \text{VOL}^1$$

Dove:

%RD= percentuale di Raccolta Differenziata definita dal CO.A.B.SE.R, espressa in decimali.

VOL = volume dei sacchetti espresso in litri.

10. Nel caso in cui la dotazione assegnata all'utenza sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi dal 3 al 5 non si rivelasse sufficiente, è consentita l'assegnazione di ulteriori sacchi ad un prezzo unitario minimo, a carico del richiedente, rapportato al reale costo di smaltimento dei rifiuti ivi contenuti (€/kg) sulla base del succitato peso specifico medio di 0,11 kg/l.²

Tutte le utenze sono tenute al conferimento esclusivamente nei sacchi dedicati conformi al presente Regolamento ed è vietata l'esposizione di rifiuti inseriti all'interno di sacchi differenti. Al solo fine di evitare situazioni indecorose, per le sole utenze non domestiche a cui singolarmente viene assegnato un numero di sacchi complessivamente superiore a 400 pezzi/anno e per le utenze plurime e condominiali comprendenti almeno 4 utenze, è possibile concordare con gli uffici comunali l'utilizzo di cassonetti dedicati. Tali cassonetti, di volume utile non superiore a lt. 1100, saranno stabiliti dal Comune di concerto con il CO.A.B.SE.R. in relazione al numero di sacchi spettanti all'utenza ed alla frequenza degli

¹ Dato definito dal COABSER che può anche risultare differente a seconda delle varie tipologie di attività, ferma restando la quota volumetrica annuale di spettanza.

² Il costo di smaltimento è definito dal COABSER. Per la determinazione del prezzo unitario del sacchetto si procede attraverso tale formula: peso specifico x litri sacco x costo smaltimento. A titolo di esempio il costo di un sacchetto da 20 litri sarà uguale a: 0,11 x 20 x 0,165 = 0,363 €/sacchetto.

svuotamenti.

I cassonetti potranno avere un volume utile non superiore alle soglie definite con la seguente formula che tiene conto del numero di passaggi annui di raccolta e del numero di utenze afferenti, ovvero del volume annuo per le utenze non domestiche:

- **Volume massimo cassonetto/i, per le utenze plurime condominiali**

(arrotondato al valore superiore tra 120, 240, 360, 660 o 1100 litri)

= volume unitario sacco X n° utenze afferenti / passaggi settimanali di raccolta (es: condominio di 7 utenze, sacchi da 20 litri, 1 passaggio/settimana: volume cassonetto = $20 \times 7 / 1 = 140$ litri, arrotondato al valore superiore di 240 litri)

- **volume massimo cassonetto/i, per le utenze non domestiche**

(arrotondato al volume totale complessivo quale somma di valori unitari tra 120, 240, 360, 660 o 1100 litri)

= volume annuo di sacchi consegnati / passaggi annui di raccolta

(es: utenza che riceve 400 sacchi annualmente da 60 litri, 52 passaggi annui:

volume cassonetto = $400 \times 60 / 52 = 480$ litri (arrotondato), corrispondente a n° 2 cassonetti da 240 litri o, in alternativa 1 cassonetto da 120 litri e un cassonetto da 360 litri)

Fermo restando il volume di cassonetto/i massimo come da conteggio sopra riportato, il settore competente può disporre una ripartizione di detto volume in più cassonetti del volume unitario inferiore, al fine di avvicinarsi il più possibile al fabbisogno derivante dal conteggio.

11. La gestione del cassonetto è di esclusiva responsabilità dell'assegnatario il quale sarà tenuto ad esporlo secondo le modalità previste al successivo comma 15.
12. Il contenuto del cassonetto è sempre ad esclusiva responsabilità dell'assegnatario. Qualsiasi materiale o sacco posto al di fuori del cassonetto in dotazione alle utenze ai sensi del presente comma è considerato non conforme al presente regolamento.
13. Nel caso di utilizzo di cassonetti assegnati alle utenze plurime condominiali, l'intero contenuto è considerato non conforme al presente Regolamento qualora siano rinvenuti oltre 2 sacchi non conformi o materiali sfusi di qualsiasi natura.
14. Nel caso di utilizzo di cassonetti assegnati alle utenze non domestiche, l'intero contenuto è considerato non conforme qualora sia rinvenuto qualsiasi sacco o materiale, anche sfuso, non conforme al presente Regolamento.
15. Nei casi di cui ai precedenti commi 12 e 13 il servizio suppletivo di raccolta verrà eseguito a fronte del pagamento anticipato commisurato sul costo di raccolta e trasporto da eseguire, definito dal competente ufficio comunale, oltre all'applicazione delle previste sanzioni per le violazioni al presente Regolamento.
16. I sacchi ed i cassonetti laddove consentiti, debbono essere esposti, previa adeguata chiusura, entro le ore sei del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 21 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo

onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 21 del giorno di raccolta.

17. È fatto divieto di conferire nel cassonetto ovvero nel singolo sacco dedicato qualsivoglia rifiuto per cui è attiva una specifica raccolta differenziata, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

Articolo 6 – Conferimento degli imballaggi di carta e cartone

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore bianco, distribuiti dal Comune che debbono essere esposti entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 21 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 12 del giorno di raccolta. E' possibile il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
2. Le utenze non domestiche possono altresì esporre il materiale tramite imballaggi accatastati entro tre ore antecedenti l'inizio del servizio nel giorno previsto per la raccolta all'esterno del locale servito ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna al locale servito non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada.

Le utenze non domestiche che aderiscono al servizio di raccolta carta pomeridiano/serale, previa richiesta al competente ufficio, possono esporre i materiali nelle 3 ore antecedenti il servizio specifico e comunque entro le ore 16:30 dal lunedì al sabato; le utenze non domestiche che aderiscono al servizio e che ricadono nella zona del centro storico possono esporre i materiali tra le ore 18 e le ore 19:30.

3. E' vietato il conferimento di rifiuti non costituiti da carta e cartone e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 7 – Conferimento degli imballaggi in plastica

1. E' fatto obbligo a tutte le utenze produttrici di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal comune, secondo le modalità indicate per la distribuzione. I sacchi sono identificati con codice a barre (o sistema equivalente) ed all'atto della consegna sono univocamente associati all'utente.
2. I sacchi destinati alle utenze servite sono di colore giallo, semitrasparenti e di volume utile pari a circa 110 litri cadauno;
3. Ciascuna utenza ha diritto ad una dotazione annuale di 54 sacchi, salvo dotazioni suppletive disposte – previa richiesta scritta - dal settore competente.
4. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei sacchi, previo completo svuotamento del contenuto residuo, riducendo il volume delle bottiglie tramite compressione e chiudendo adeguatamente il sacco prima dell'esposizione.
5. L'esposizione del sacco deve avvenire entro le ore sei del giorno previsto per la

raccolta, all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 21 del giorno antecedente quello di raccolta. E' possibile il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

6. È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in plastica, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
7. E' vietato il conferimento degli imballaggi in plastica in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo
8. All'atto dell'assegnazione univoca del sacco codificato all'utente, lo stesso è responsabile del corretto utilizzo del sacco in conformità al presente regolamento.

Articolo 8 – Conferimento degli imballaggi in vetro

1. Le utenze domestiche e non domestiche residenti nelle aree servite dalla raccolta domiciliare, sono tenute al conferimento del vetro negli appositi contenitori o cassonetti consegnati dal Comune.

L'esposizione del contenitore deve avvenire entro le ore sei del giorno previsto per la raccolta, all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 21 del giorno antecedente quello di raccolta.

E' ammesso il conferimento anche nelle campane stradali o al centro di raccolta.

2. Le utenze domestiche e non domestiche differenti di quelle di cui al precedente comma 1, sono tenute al conferimento diretto nelle campane dedicate, di colore verde, dislocate sul territorio o presso un centro di raccolta.
3. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in vetro (a titolo esemplificativo e non esaustivo bottiglie, vasetti e barattoli), nonché l'abbandono fuori dalle campane o contenitori o cassonetti, di ogni tipo di rifiuto. Le damigiane ~~posse~~ devono essere conferite solamente presso le campane posizionate nei centri di raccolta consortili, così come le altre tipologie di vetro (tipo lastre), per cui sono collocati appositi cassoni scarrabili presso i centri di raccolta.
4. E' vietato il conferimento degli imballaggi in vetro in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 9 – Conferimento di prodotti tessili e abiti usati, calzature, borse.

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento diretto nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. Il conferimento di stracci e qualsivoglia rifiuto non costituito da abiti in buon stato di conservazione, deve essere fatto presso i centri di raccolta consortili.
2. E' vietato il conferimento di prodotti tessili o abiti usati in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 10 – Conferimento di medicinali scaduti

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento diretto di medicinali scaduti nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da medicinali, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.
2. E' vietato il conferimento di medicinali scaduti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 11 – Conferimento di batterie, pile ed accumulatori

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento secondo una delle seguenti modalità:
 - a. Conferimento diretto nei cassonetti dedicati, dislocati sul territorio.
 - b. Presso un centro di raccolta consortile.
2. E' vietato il conferimento di pile, batterie ed accumulatori in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 12 – Conferimento di toner per stampanti

1. Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad attenersi alle disposizioni comunali relative alla raccolta domiciliare.
2. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento presso i centri di raccolta consortili.
3. E' vietato il conferimento di toner e cartucce per stampanti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 13 – Conferimento di olio vegetale (da cucina)

1. Le utenze sono tenute al conferimento diretto nei contenitori dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento di liquidi differenti dall'olio vegetale, nonché l'imbrattamento dei contenitori e l'abbandono fuori dai medesimi di ogni tipo di rifiuto.
2. E' vietato il conferimento di oli vegetali in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 14 – Contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli

1. Le utenze domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad iscriversi ed a prenotare la raccolta domiciliare attenendosi alle disposizioni comunali ed alle limitazioni previste per tale servizio. E' possibile il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

Articolo 15 – Sfalci erbosi, potature e fogliame

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, distribuiti dal Comune che debbono essere esposti entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. E' consentita altresì l'esposizione di materiale sfuso in massimo n. 3 fascine di altezza massima di m. 1. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 21 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 13 del giorno di raccolta.
2. E' possibile inoltre il conferimento:
 - a. presso i centri di raccolta consortili.
 - b. nei contenitori o nel cassone scarrabile nell'area dedicata secondo le disposizioni impartite dal Comune.
3. Il materiale va conferito sfuso ed è vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da sfalci erbosi, potature e fogliame.
4. Il conferimento degli scarti verdi all'interno dei cassoni scarrabili deve avvenire collocando il materiale a partire dal fondo del cassone, in modo da non ostruire il passaggio alle utenze successive.

Articolo 16 – Conferimento rifiuti organici

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti o contenitori dedicati, di colore marrone, distribuiti dal Comune che debbono essere esposti entro le ore sei del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 21 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto (o contenitore) a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 13 del giorno di raccolta.
2. E' disposta la dotazione di appositi sacchi per la raccolta come segue:
 - a. Utenze domestiche:
 - i. 160 sacchi annui di volume da 6 litri cadauno per le utenze diverse da quelle di cui al successivo punto ii.)
 - ii. 40 sacchi annui di volume come sopra per le utenze iscritte all'albo dei compostatori (cfr. artt. 26 e 27)
3. In aggiunta alla dotazione di cui al punto 2 , l'utenza può approvvigionarsi autonomamente di sacchetti di materiale idoneo.
4. E' vietato il conferimento di rifiuti non costituiti da materiale organico e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
5. Sono disponibili altresì per le utenze non domestiche sacchi in volumetria più

ampia.

Articolo 17 – Conferimento rifiuti ingombranti e beni durevoli

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento secondo le seguenti modalità:
 - a) a livello strada, secondo le modalità e gli orari disposti dal Comune ed in particolare con le seguenti limitazioni:
 - i. ad ogni utenza sono garantiti almeno n. 2 passaggi annui a chiamata;
 - ii. ad ogni passaggio di raccolta viene prelevato un volume massimo di rifiuti ingombranti di circa 2 metri cubi.
 - iii. nel rispetto del Regolamento di gestione dei centri di raccolta.
 - b) nel centro di raccolta, rispettando i limiti di cui al citato Regolamento di gestione dei centri di raccolta.
2. Il servizio di ritiro rifiuti ingombranti non contempla attività di sgombero locali o simili.
3. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, ai sensi della normativa vigente. Negli altri casi, essi vanno conferiti al servizio pubblico fornito tramite i centri di raccolta consortili.
4. Eventuali eccezioni, con riferimento a specifiche aree cittadine, saranno disposte con appositi provvedimenti da parte degli organi comunali competenti.

Articolo 18 – Rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili

1. Le modalità di conferimento presso i centri di raccolta consortili sono disciplinate dal Regolamento di gestione dei centri di raccolta a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 19 – cestini portarifiuti

1. allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, di percorsi naturalistici o di aree ricreative in genere, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari.
2. Non è consentito il conferimento nei cestini portarifiuti dei sacchi o contenitori adibiti alle raccolte differenziate ed indifferenziate oggetto del presente Regolamento, né utilizzare i cestini per conferimenti differenti rispetto a quanto previsto al precedente comma.

Articolo 20 – Rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento manuale e rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento svolto da personale e mezzi del Comune, nonché i rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico, sono conferiti nei cassonetti dedicati di proprietà comunale, posizionati in area interdetta al pubblico accesso, per essere poi avviati alle operazioni di trattamento e smaltimento.
2. È onere dell'addetto dello spazzamento meccanico separare le foglie secche dal

materiale di risulta dello spazzamento destinato alle succitate operazioni di trattamento e smaltimento.

Articolo 21 – Conferimento di rifiuti cimiteriali

1. Il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179", cui si fa rinvio.
2. Al fine di favorire le operazioni di recupero, all'interno della struttura cimiteriale sono collocati appositi cassonetti, non accessibili dall'esterno, per il conferimento separato di:
 - a) rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriali (fiori e foglie secche);
 - b) Rifiuti indifferenziati provenienti da attività cimiteriali (stringhe, oggetti in plastica, residui di pulizia ecc.);
 - c) Carta e cartone.
 - d) Imballaggi in plastica
3. I rifiuti di cui al precedente punto a) sono conferiti , a cura dagli addetti comunali, al centro di raccolta o al servizio di raccolta apposito degli sfalci e potature.
4. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non proveniente da attività cimiteriale, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.
5. I contenitori destinati ai rifiuti indifferenziati e quelli destinati alla carta e imballaggi in plastica sono svuotati ad opera del gestore del servizio di raccolta.

Articolo 22 – Conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali

1. I commercianti su area pubblica devono lasciare pulita l'intera area occupata al termine dell'orario di vendita. È fatto obbligo agli esercenti di separare i rifiuti secondo tutti i flussi e modalità di raccolta attivi sul territorio comunale, oltre a dover ritirare le dotazioni di raccolte loro riservate.

Articolo 23 – Conferimento rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante devono essere mantenute pulite, a cura dei concessionari, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 24 – Conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative,

specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi con le modalità indicate dagli incaricati comunali e la gestione dei rifiuti deve favorire la massima differenziazione possibile attraverso la separazione di carta/cartone, vetro, imballaggi in plastica e legno e rifiuti organici.

TITOLO 3 – Altre modalità di gestione rifiuti, obblighi e divieti.

Articolo 25 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. Le utenze che aderiscono all'Albo dei compostatori devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea e seguendo le buone pratiche finalizzate alla corretta fermentazione aerobica dei rifiuti.

Articolo 26 – Albo dei compostatori

1. È istituito presso gli uffici comunali l'albo dei compostatori presso cui sono iscritte tutte le utenze che si impegnano ad effettuare il trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
2. A tutti gli iscritti all'albo dei compostatori sono riservati i benefici previsti per tale attività a condizione che gli stessi si impegnino formalmente ad effettuare il compostaggio domestico e ad accettare i controlli che il comune o il COABSER vorranno predisporre.
3. In sede di distribuzione annuale dei sacchi necessari alle raccolte, tutte le utenze debbono ricevere adeguata informazione sulla possibilità di effettuare il compostaggio domestico e su benefici correlati a tale attività.

Articolo 27 - Comunicazione dati relativi a rifiuti speciali

1. Le utenze non domestiche iscritte all'anagrafe tributaria debbono comunicare all'ufficio tributi del comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai rifiuti speciali differenziati ed avviati al recupero tramite accordi privati.
2. Attraverso una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del produttore dei rifiuti, dovranno essere comunicati in particolare tutti i quantitativi avviati a recupero nell'anno precedente, individuati con codici CER (EER) 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.07, 15.01.09, 15.01.05, 15.01.06, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.08, 20.03.02, 20.02.01, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.38, 20.01.37, 20.01.39, 20.01.40, 16.02.10, 16.02.11, 16.02.13, 16.02.14, 16.02.15, 16.02.16, 20.01.35, 20.01.36, 20.01.21, 20.03.07, 20.01.25, e l'impianto di destinazione dei rifiuti, indicando la relativa operazione di recupero. In caso di aggiornamento da parte della Regione Piemonte dell'elenco CER (EER) ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, lo stesso è da intendersi aggiornamento automatico all'elenco sopra riportato.

Articolo 28 – Variazione orari di esposizione raccolte

1. Il calendario delle raccolte per le varie frazioni di rifiuto sono proposte dal gestore del servizio, di concerto con gli uffici comunali competenti, e approvato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Gli orari di esposizione prescritti per le varie frazioni di rifiuto, come definiti dal presente Regolamento, possono essere oggetto di modifica a seguito di

deliberazione della Giunta comunale per finalità legate all'igiene e al decoro dell'abitato.

Articolo 29 - Raccolte oggetto di sperimentazione consortile

- 1.** In accordo con il consorzio CO.A.B.SER. potranno essere attivate apposite raccolte sperimentali di specifici materiali per l'intero territorio comunale o parte di esso.
- 2.** L'eventuale attivazione del servizio avverrà con apposito provvedimento degli organi comunali competenti.

TITOLO 4 – Sanzioni Amministrative, ICVA.

Articolo 30 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento conseguono le sanzioni amministrative seguenti:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE IN EURO	
		MINIMA	MASSIMA
Art.5, comma 7	conferimento di rifiuti non differenziabili in sacchi diversi da quelli dedicati	25,00	90,00
Art.5, comma 8	mancato rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti non differenziabili e di ritiro dei relativi cassonetti	25,00	90,00
Art.5, comma 9	conferimento di rifiuti non conformi (differenziabili, liquidi, in fase di combustione)	150,00	500,00
Art. 6, comma 1 (U.D. ³) o comma 2 (U.n.D. ⁴)	mancato rispetto degli orari di esposizione degli imballaggi di carta e cartone e di ritiro dei relativi cassonetti	25,00	90,00
Art. 6, comma 3	conferimento di rifiuti non conformi (diversi da imballaggi di carta e cartone)	150,00	500,00
Art. 7, comma 1	conferimento di imballaggi in plastica in sacchi diversi da quelli dedicati	25,00	90,00
Art. 7, comma 5	mancato rispetto degli orari di esposizione degli imballaggi in plastica	25,00	90,00
Art. 7, comma 6	conferimento di rifiuti non conformi (diversi da imballaggi in plastica, liquidi, in fase di combustione, ecc.)	150,00	500,00
Art. 7, comma 7	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in plastica	25,00	90,00
Art. 8, comma 1	mancato rispetto degli orari di esposizione dei cassonetti per la raccolta degli imballaggi in vetro e loro ritiro (solo nelle aree dove è attiva una raccolta domiciliare)	25,00	90,00
Art. 8, commi 2, 3 e 4	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in vetro	150,00	500,00
Art. 9, commi 1 e 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento dei prodotti tessili e abiti	150,00	500,00

³. Utenza domestica

⁴. Utenza non domestica

	usati		
Art. 10, commi 1 e 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento di medicinali scaduti	150,00	500,00
Art. 11, commi 1 e 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento di batterie, pile ed accumulatori	150,00	500,00
Art. 12, commi 1, 2 e 3	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento di toner per stampanti	150,00	500,00
Art. 13, commi 1 e 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento di olio vegetale	150,00	500,00
Art. 14, comma 1	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento dei prodotti fitosanitari e dei teli agricoli	150,00	500,00

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora la violazione costituisca altresì fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 31 – Istituzione Incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento (ICVA) e coordinamento con la normativa comunale vigente.

1. Il presente articolo ed i successivi articoli 32 e 33, integrano e sono integrati, in quanto compatibili, dalle seguenti deliberazioni:
 - a) deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 29.09.2014, con la quale è stata approvata la modifica alla Parte I, Titolo III, Capo 8° - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi del "Regolamento Municipale d'Igiene", introducendo l'art. 134-bis, che prevede, tra l'altro, la possibilità per il Comune di conferire a propri dipendenti (Incaricati del Controllo dell'Ambiente e del Territorio, di seguito ICAT) non appartenenti all'Area di vigilanza della Polizia Locale, ma debitamente autorizzati e formati, nell'ambito dei loro rispettivi doveri d'ufficio, incarichi e compiti integrativi di prevenzione, controllo ed accertamento valido a tutti gli effetti *erga omnes* e fino a querela di falso, di eventuali infrazioni di terzi alle disposizioni di legge e regolamentari di cui sopra, esclusa l'attività sanzionatoria propriamente detta, che rimane di competenza del Corpo di Polizia Municipale;
 - b) deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 14 ottobre 2014, con la quale è stato approvato uno specifico "*Regolamento per l'attività di vigilanza e controllo integrato sul servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e sull'igiene urbana del Comune di Bra*", che disciplina, nel dettaglio, le modalità ed i requisiti per il conferimento degli incarichi agli ICAT, i contenuti della formazione obbligatoria, le modalità operative della collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale ed ogni altro aspetto organizzativo in merito.

2. A supporto dell'attività svolta in materia dalla Polizia Municipale, il Comune potrà avvalersi, oltre che della figura dell'ICAT, anche della figura dell'Incaricato Consortile alla Vigilanza e Accertamento (di seguito ICVA), istituita dal CO.A.B.SE.R, da esso dipendente e in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al pubblico impiego, debitamente formato e nominato dal Sindaco, con compiti di prevenzione, controllo ed accertamento valido a tutti gli effetti *erga omnes* e fino a querela di falso, di eventuali infrazioni alle disposizioni di legge ed al presente Regolamento. È esclusa l'attività sanzionatoria propriamente detta che è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.
3. Nelle funzioni di cui al presente Regolamento e della normativa comunale vigente, l'ICVA opera alle dirette dipendenze del CO.A.B.SE.R., in collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale nell'ambito delle seguenti funzioni:
 - Informazione alle utenze su quanto disposto dal presente Regolamento;
 - Vigilanza e controllo sul regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati con accertamento, tramite appositi verbali o relazioni al corpo di Polizia Municipale, di eventuali infrazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
 - Vigilanza e controllo a tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, campane, contenitori ecc...);
 - Segnalazione al Corpo di Polizia Municipale di violazioni rientranti nella competenza sanzionatoria dell'Amministrazione provinciale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - Controllo e monitoraggio dei servizi di raccolta e igiene ambientale svolti dall'appaltatore.
4. Non sono conferiti all'ICVA altre funzioni di Polizia Municipale, né di pubblica sicurezza.
5. L'esercizio delle funzioni dell'ICVA, svolte in collaborazione con la Polizia Municipale, dovrà essere disciplinato dagli ordini di servizio programmati e disposti dal consorzio CO.A.B.SE.R.

Articolo 32 – Modalità operative dell'incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.

1. La collaborazione tra l'ICVA e la Polizia Municipale si sviluppa attraverso le seguenti attività:
 - a. Raccordo tra attività amministrativa di contestazione, sanzionamento e notificazione da parte del Corpo di Polizia municipale e l'attività di controllo e accertamento svolta dagli ICVA in modo tale da permettere di recepire gli atti oggetto dell'attività di controllo e accertamento e consentire l'irrogazione della sanzione amministrativa.
 - b. Condivisione di eventuali interventi congiunti con il corpo di Polizia Municipale
 - c. Partecipazione ad iniziative informative, formative e di aggiornamento rivolte alla cittadinanza
2. In particolare l'ICVA nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- a. Controllare il conferimento e l'esposizione ad opera delle utenze, dei rifiuti urbani e assimilati, accertando eventuali infrazioni regolamentari o violazioni di ordinanze sindacali;
 - b. Controllare che il servizio fornito dall'appaltatore sia conforme alle norme contrattuali in essere e nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.
 - c. Compilare e consegnare i verbali di accertamento al fine di consentire al Corpo di Polizia Municipale l'irrogazione della sanzione amministrativa
 - d. Informare il Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella sfera sanzionatoria di altre autorità previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. La gestione dell'intera fase amministrativa successiva all'accertamento in capo all'ICVA, ovvero quella del contenzioso e dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse, in ordine all'illecito amministrativo, sono di esclusiva competenza del corpo di Polizia municipale
 4. L'ICVA è incaricato del trattamento dei dati personali in ordine ai soggetti controllati, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Pertanto è fatto divieto di utilizzare i dati personali a cui si accede per lo svolgimento della propria attività per finalità od operazioni diverse da quelle autorizzate, così come diffondere i medesimi dati o consentirne l'accesso a soggetti non autorizzati.

Articolo 33 – Qualifica di pubblico ufficiale.

1. Nell'ambito delle suddette competenze attribuite all'ICVA, questi esercita funzioni di polizia amministrativa e pertanto di "*pubblico ufficiale*" ai sensi dell'art.357 c.p. In relazione a tale veste giuridica ne consegue:
 - a. L'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono i delitti o contravvenzioni commessi dal pubblico ufficiale, ovvero commessi da terze persone nei confronti di questi;
 - b. La qualificazione di "atto pubblico" ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile al verbale di contestazione redatto dall'ICVA in riferimento alle violazioni di cui al presente Regolamento;
 - c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d. La possibilità di individuare il trasgressore o obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
 - e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica consentita dalla vigente normativa.
 - f. Configurabilità a proprio carico, in caso di commissione di illecito penale, della responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione.

TITOLO 5 – Disposizioni finali

Articolo 34 – Subentro e rinvio

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce gli articoli 125, 133 e 134bis comma 1 del Regolamento Comunale di Igiene, nonché ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia che sia in contrasto o non compatibile con le norme in esso contenute.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.

Articolo 35 - Attuazione operativa delle disposizioni regolamentari

1. Le modalità operative di svolgimento ed attuazione di quanto il presente Regolamento prevede a carico del Comune di Bra, sono disposte con propri provvedimenti dal Dirigente responsabile della Ripartizione comunale competente alla gestione del sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.